



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Capitaneria di Porto di Gallipoli

(Lungomare Marconi n° 1 - Tel. 0833/266862 Fax. 0833/264023 – cp gallipoli@mit.gov.it; cp-gallipoli@pec.mit.gov.it)

ORDINANZA

INTERVENTI DI DRAGAGGIO DEL BACINO PORTUALE DEL PORTO DI TORRE SAN GIOVANNI DI UGENTO – OPERAZIONI DI RIPASCIMENTO DI SPIAGGIA SOMMERSA ANTISTANTE IL COMUNE DI UGENTO CON LA DRAGA “RICCIONE II”

Il Capitano di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Gallipoli;

- VISTA** l’istanza assunta a prot. di questa Capitaneria di Porto al n.6475 in data 14.03.2025, con la quale la ditta “VENNA S.r.l.”, avente sede legale in Taurisano (LE) in via Martiri d’Ungheria n.117/119 (P. Iva 04359260751), affidataria dei lavori di dragaggio all’interno del porto di Torre San Giovanni di Ugento (LE), ha chiesto a questa Capitaneria di Porto il rilascio di apposita ordinanza per l’esecuzione delle operazioni di immersione del materiale di escavo per il ripascimento di spiaggia sommersa sino al 22 aprile 2025, utilizzando la draga denominata “RICCIONE II” – 1MF 1813;
- VISTA** la Determinazione n. 948 in data 18.11.2024 del Comune di Ugento – Settore 3° Lavori Pubblici e Manutenzioni, relativa dell’approvazione della Perizia di Variante, comprensiva dei relativi elaborati tecnici, relativamente ai LAVORI DI DRAGAGGIO DEI FONDALI MARINI NEL PORTO DI TORRE SAN GIOVANNI, di cui al progetto esecutivo approvato con determina n. 575 del 08.08.2023 dell’importo complessivo di € 4.390.000,00 ed al contratto di appalto Repertorio n. 1776 del 01.12.2023, registrato presso l’Agenzia delle Entrate in data 27.12.2023, al n. 30080, Serie 1T;
- VISTO** il Verbale di Consegna di Area Demaniale marittima n.200/2023 del 14.11.2023, con il quale questa Capitaneria di Porto ha provveduto a consegnare al Comune di Ugento (LE) circa 29.928,00 mq di aree portuali a mare ed a terra, nonché 360.032,00 mq di aree di mare territoriale, per l’esecuzione dei lavori in parola;
- VISTE** il Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale ex art. 27 bis del D.lgs. 152/2006, identificato con codice di VIA 754 di cui all’atto Dirigenziale Regione Puglia n. 245 del 26.06.2023 del Registro delle Determinazioni della AOO 089;
- VISTA** La Determinazione del Dirigente Servizio VIA e VINCA n. 181 del 12 maggio 2023, relativa all’autorizzazione all’immersione in mare del materiale di dragaggio dei fondali marini nel porto di Torre San Giovanni” nel Comune di Ugento (Le)., rilasciata ai sensi dell’art. 109 co. 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell’art. 5 del D.M. 173/2016;
- VISTA** la Relazione di indagine finalizzata alla valutazione del rischio bellico, redatta dalla ditta specializzata per la bonifica bellica sistematica iscritta nell’apposito albo del Ministero della Difesa, denominata “I.L.A. SUB S.r.l.” (impresa in regime di subappalto con la “VENNA S.r.l.”), con sede legale a Fiumicino località Fregene (RM) in via Maratea, 3, nella quale si è dato atto dell’assenza di segnali magnetometrici riconducibili ad

eventuali ordigni bellici sommersi nell'area interessata dai lavori di dragaggio;

- VISTA** la Prescrizione di Segnalamento marittimo n.36/24/TA del Comando Logistico della Marina Militare – Direzione Fari e Segnalamenti, per l'apposizione dei segnalamenti temporanei da parte della Ditta esecutrice;
- VISTI** il Piano Operativo di Sicurezza (POS) redatto dall'impresa esecutrice, il Cronoprogramma dei lavori, l'elenco dei mezzi impiegati e le planimetrie delle aree di cantiere a mare e a terra, nonché tutta la documentazione tecnica presentata dalla Ditta incaricata dei lavori;
- VISTA** la certificazione di sicurezza della draga motonave "RICCIONE II" iscritta al n.1MF1813 dei RR.NN.MM. e GG. di Rodi Garganico;
- VISTA** la dichiarazione R.I.Na. n. 2024MF130UM-2 in data 29.08.2024, attestante l'idoneità al trasporto della M/N "Riccione II" per "materiale di dragaggio";
- VISTO** il Provvedimento di ammissibilità n.14/2025, rilasciato dal VI Reparto del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera in data 12.03.2025 (con scadenza il 11.05.2026) per l'ammissibilità al trasporto, esclusivamente a bordo della M/N "Riccione II" – 1MF1813, del carico solido alla rinfusa "Fanghi di dragaggio" – assimilato a carico di Gruppo "A" del codice IMSBC – dai fondali marini del porto di Torre San Giovanni di Ugento per il successivo ripascimento di spiaggia sommersa antistante il Comune di Ugento – località Fontanelle;
- VISTA** l'Autorizzazione n.20/2025 in data 17.03.2025, rilasciata dall'Ufficio Locale marittimo di Torre San Giovanni di Ugento per l'imbarco, il trasporto e lo sbarco dei fanghi di dragaggio a bordo della motonave "Riccione II";
- VISTA** la propria Ordinanza n. 166/2017 di approvazione e pubblicazione del "*Regolamento del porticciolo di Torre San Giovanni di Ugento*";
- VISTE** le proprie precedenti Ordinanze nn. 37, 45, 69, 162 e 182/2024 con le quali sono state disciplinate le precedenti fasi di dragaggio dei fondali marini del porto di Torre San Giovanni di Ugento con successivo destino a rifiuto e/o recupero dei sedimenti prelevati di categoria B e C;
- VISTA** la propria Ordinanza n.06/2025 in data 28.01.2025 con la quale sono stati disciplinati i lavori di dragaggio dei fondali portuali di Torre San Giovanni di Ugento, relativamente alle attività da espletarsi unicamente all'interno del suddetto sorgitore, con validità sino al 31 marzo 2025, estremo incluso;
- VISTO** il D.M. 31.08.1968 recante il "*Codice internazionale dei segnali*";
- VISTA** la L. 1085/1977 in data 27.12.1977 recante la "*Ratifica ed esecuzione della convenzione sul regolamento internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare, con annessi, firmata a Londra il 20.10.1972 – COLREG 72*";
- VISTO** il D.Lgs. del 03.04.2006, n. 152 – "*Norme in materia ambientale*";
- VISTO** il Decreto del Ministero dell'Ambiente n. 173 del 15.07.2016, recante il "*Regolamento recante modalità e criteri tecnici per l'autorizzazione all'immersione in mare dei materiali di escavo di fondali marini*";
- VISTO** il Decreto Dirigenziale 30 novembre 2010, n. 1340 e ss.mm.ii, recante "*Aggiornamento delle norme di sicurezza per il trasporto marittimo di carichi solidi alla rinfusa e delle*

procedure amministrative per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo e per il nulla osta allo sbarco";

VISTO l'art. 105 del D. Lgs. n.112 del 1998;

VISTI: gli articoli 16, 17, 28, 30, 62 e 81 del Codice della Navigazione, nonché l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

CONSIDERATA la necessità di prevenire il verificarsi di possibili danni e di salvaguardare l'incolumità delle persone, delle cose e la sicurezza della navigazione e portuale e dell'ambiente marino e costiero durante lo svolgimento dei suddetti lavori all'interno del porto di Torre San Giovanni di Ugento e nel tratto di mare interessato dall'immersione dei fanghi di dragaggio per ripascimento della spiaggia ivi sommersa;

RENDE NOTO

che nel periodo compreso **tra il giorno 24.03.2025 ed il giorno 22.04.2025 (estremi inclusi)**, verranno svolte attività di dragaggio e ripascimento della spiaggia sommersa nel porto di Torre San Giovanni di Ugento e nel tratto di mare antistante la località Fontanelle del Comune di Ugento.

Le suddette operazioni, prevedono nello specifico:

1. Caricazione a bordo della M/d "RICCIONE II" dei fanghi di dragaggio estratti dall'area di escavo dei fondali nel porto di Torre di San Giovanni di Ugento (**Allegato 1**) e ricompresa all'interno delle sottoelencate coordinate geografiche (WGS 84):

AREA DI DRAGAGGIO – PORTO DI T.S. GIOVANNI DI UGENTO (LE)		
Punto	Latitudine	Longitudine
1	39° 53.163' N	018° 06.871' E
2	39° 53.205' N	018° 06.941' E
3	39° 53.137' N	018° 07.004' E
4	39° 53.119' N	018° 06.982' E
5	39° 53.096' N	018° 06.994' E

2. Immersione dei fanghi trasportati a bordo della M/N "RICCIONE II" nell'area di mare antistante la località Fontanelle del Comune di Ugento (**Allegato 2**), ricompresa all'interno delle sottoelencate coordinate geografiche (WGS 84):

AREA DI IMMERSIONE A MARE – ACQUE ANTISTANTI LOCALITA' FONTANELLE DEL COMUNE DI UGENTO (LE)		
Punto	Latitudine	Longitudine
1	39° 51.533' N	018° 09.451' E
2	39° 51.451' N	018° 09.429' E
3	39° 51.709' N	018° 08.862' E
4	39° 51.637' N	018° 08.790' E
5	39° 52.103' N	018° 08.364' E
6	39° 52.048' N	018° 08.294' E

ORDINA

Art. 1 - Interdizione dello specchio acqueo nel porto di Torre San Giovanni di Ugento

Nelle acque del porto di Torre San Giovanni di Ugento, nei giorni e nelle aree ricomprese nei punti di coordinate geografiche (WGS 84) di cui al **RENDE NOTO punto 1)**, come evidenziato nell'**allegato 1** alla presente Ordinanza, **è vietato:**

- a) navigare con qualunque unità sia da diporto che ad uso professionale, qualsiasi sia la destinazione d'uso;
- b) effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
- c) svolgere attività di pesca di qualunque natura;
- d) praticare la balneazione;
- e) svolgere qualunque ulteriore attività connessa agli usi pubblici del mare.

Art. 2 - Interdizione delle banchine nel porto di Torre San Giovanni di Ugento

Nei tratti di banchina del porto di Torre San Giovanni di Ugento, di cui al **RENDE NOTO punto 1)**, e come evidenziato nell'**allegato 1** alla presente Ordinanza, **sono vietati:**

- a) il transito, la fermata e la sosta veicolari e/o pedonali;
- b) l'accosto e l'ormeggio con qualunque unità navale, qualsiasi sia la destinazione d'uso.

Art. 3 – Interdizione dello specchio acqueo per il ripascimento di spiaggia sommersa

Nello specchio acqueo ricompreso nei giorni e nelle aree ricomprese nei punti di coordinate geografiche (WGS 84) di cui al **RENDE NOTO punto 2)** e come evidenziato nell'**allegato 2** alla presente Ordinanza **e fino ad una distanza di 200 (duecento) metri** dalla predetta area è vietato:

- a) navigare, ancorare e sostare con qualunque unità, sia da diporto che ad uso professionale;
- b) effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
- c) svolgere attività di pesca di qualunque natura;
- d) praticare la balneazione;
- e) svolgere qualunque ulteriore attività connessa agli usi pubblici del mare.

Art. 4 – Deroghe

Non sono soggetti ai divieti di cui agli articoli 1 e 2:

- i mezzi ed il personale facente capo alla ditta Esecutrice, espressamente autorizzati dall'Autorità marittima;
- l'unità "RICCIONE II" - 1MF1813, impiegata nelle attività di immersione dei sedimenti nell'area di mare di cui al **RENDE NOTO punto 2)**;
- le unità, i mezzi ed il personale della Guardia Costiera e delle altre Forze di Polizia, in ragione del loro ufficio;
- le unità adibite alla pesca professionale, che hanno indicato formalmente porto base nel porto di Torre San Giovanni Ugento, nonché le relative attrezzature ed i veicoli, espressamente autorizzati dall'Autorità marittima.

Non sono soggetti ai divieti di cui all'articolo 3:

- l'unità "Riccione II" - 1MF1813, impiegata nelle attività di ripascimento di spiaggia sommersa di cui al **RENDE NOTO punto 2)** per conto della Ditta esecutrice;
- le unità della Guardia Costiera e delle altre Forze di Polizia, in ragione del loro ufficio.

Art. 5 – Prescrizioni per le unità in transito nello specchio acqueo portuale

Tutte le unità di cui all'art. 4 che venissero a transitare nello specchio acqueo di cui al **RENDE NOTO punto 1)** dovranno procedere alla minima velocità e a distanza di sicurezza, nel rispetto della Convenzione COLREG '72 citata in premessa, contattando preliminarmente la Ditta Esecutrice al fine di conoscere eventuali criticità relative alle condizioni del fondale, nonché valutando l'adozione di ogni eventuale misura aggiuntiva suggerite dalla buona perizia marinaresca, al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.

Art. 6 - Prescrizioni per l'Impresa esecutrice

La ditta esecutrice "VENNA S.r.l.", come meglio sopra generalizzata, avrà l'obbligo di:

- Delimitare e segnalare debitamente le aree interessate dai lavori ed oggetto di interdizione in ambito portuale, anche con illuminazione (di notte ed in caso di scarsa visibilità);
- Apporre, prima dell'inizio delle operazioni di immersione in mare dei sedimenti dragati, la segnaletica marittima a delimitazione dell'area di ripascimento di spiaggia sommersa, secondo quanto indicato nella Prescrizione di Segnalamento marittimo n.36/24/TA del Comando Logistico della Marina Militare – Direzione Fari e Segnalamenti, citata in premessa;
- Fornire opportuna assistenza alle unità in ingresso e uscita dal porto di cui all'art. 4, segnalando eventuali situazioni di pericolo, nonché potenziali criticità relative al basso fondale;
- comunicare tempestivamente all'Autorità Marittima l'inizio e fine delle operazioni ed eventuali variazioni del programma, presentando altresì, al termine dei lavori, un resoconto dettagliato delle attività svolte;
- non dare avvio all'attività, ovvero sospenderla, in presenza di condizioni meteo marine avverse, ovvero qualora sulla banchina interessata dai lavori vi sia la presenza di reti da pesca ed ogni altro oggetto che possa intralciare o arrecare danno alla sicurezza dei lavori stessi;
- assicurarsi che non venga arrecato alcun tipo di danno ambientale, intorbidimento delle acque nonché gettito di materiali di alcun genere né in mare né sul demanio marittimo, provvedendo in caso contrario a segnalare prontamente l'evento alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Gallipoli ed all'Ufficio Locale Marittimo di Torre San Giovanni di Ugento;
- osservare l'obbligo di denuncia e consegna all'Autorità Marittima di qualsiasi oggetto di valore rinvenuto, secondo quanto disposto dal combinato degli artt. 510 e 511 del Cod. Nav., con particolare riguardo agli oggetti di interesse artistico, storico, archeologico o etnografico;
- informare immediatamente l'Autorità marittima in caso di localizzazione di masse ferrose potenzialmente riconducibili al rinvenimento di manufatti esplosivi provvedendo nel contempo a delimitare la zona e mantenerne sorveglianza continua;
- sospendere i lavori al verificarsi di qualsiasi evento o circostanza straordinaria, ovvero altra eventualità potenzialmente pregiudizievole per la pubblica incolumità e per la sicurezza della navigazione e portuale, dandone immediata informazione alla Capitaneria di porto di Gallipoli ed all'Ufficio Locale marittimo di Torre San Giovanni D'Ugento;

- Al termine dei lavori, predisporre, secondo il disciplinare tecnico di Maridrografico, idonea planimetria georeferenziata (in coordinate WGS 84) ed idonea scheda dei dragaggi effettuati, con le nuove batimetrie, al fine di consentire l'aggiornamento delle pubblicazioni e dei documenti nautici;
- Operare nel rispetto di tutti i provvedimenti autorizzativi ambientali e di sicurezza della navigazione citati in premessa e comunque munirsi di ogni eventuale ulteriore provvedimento autorizzativo di competenza di organi o di enti cui la legge riconosca, a vario titolo, specifiche attribuzioni nei settori coinvolti dall'attività posta in essere, degli organi competenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di igiene e tutela sui luoghi di lavoro, ecc. a tutela del proprio personale e/o di terzi soggetti coinvolti/interessati, a vario titolo, nell'organizzazione e nella gestione delle attività nel suo complesso (a terra ed a mare), provvedimenti che, in ogni caso, dovranno essere acquisiti preventivamente allo svolgimento dell'attività in argomento.

Art. 7 – Disposizioni per il comandante della M/d RICCIONE II

il comandante della M/N impiegata nei lavori di immersione in mare dei sedimenti dragati, dovrà:

- assicurarsi che l'unità "RICCIONE II", sopra meglio generalizzata, sia regolarmente armata ed equipaggiata nel rispetto della tabella minima di armamento ed in possesso di tutta la documentazione di sicurezza prevista;
- al fine di consentire la vigilanza prevista dall'art. 8, comma 1, del DM 173/2016, terminata la fase di caricazione, dovrà contattare l'Ufficio Locale marittimo di Torre San Giovanni di Ugento comunicando i seguenti dati:
 - il quantitativo, espresso in mc, di materiale prelevato e presente a bordo, il cui valore complessivo non potrà eccedere i limiti fissati dal relativo provvedimento autorizzativo n. 181 del 12 maggio 2023 citato in premessa (23.000 mc di "sabbie", nonché 6.000 mc di Biomasse vegetali spiaggiate, la cui movimentazione di queste ultime è subordinata all'ottenimento della validazione del sito di immissione a cura di ARPA Puglia);
 - la regolare esecuzione dell'operazione (assenza di fenomeni di inquinamento e di situazioni di emergenza);
- operare nel rispetto dei limiti operativi previsti dalla propria certificazione di sicurezza, nonché nel rispetto delle autorizzazioni citate in premessa;
- assicurare costante e continuo ascolto radio su canale VHF 16;
- assicurarsi che durante le attività, il mezzo navale impiegato mostri i segnalamenti previsti dalla "COLREG 72" e sia regolarmente armato ed equipaggiato nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza della navigazione e delle norme in materia assicurativa, previdenziale ed antinfortunistica;
- compiere le attività nel rispetto della normativa sulla sicurezza del lavoro e della tutela ambientale;

Art. 8 - Osservanza delle prescrizioni e responsabilità

1. La presente Ordinanza viene rilasciata ai soli fini e per l'espletamento delle funzioni di polizia marittima e di sicurezza della navigazione previste dal vigente Codice della Navigazione, dalle leggi speciali e, in particolare, dal D.M. 173/2016, nonché per il sicuro svolgimento delle operazioni nautiche, fermo restando il possesso di qualsivoglia diversa autorizzazione di competenza di altre Autorità/organismi, necessaria per lo svolgimento delle attività di che trattasi.
2. L'efficacia del presente provvedimento può essere sospesa a motivato giudizio di questa Autorità Marittima, qualora si verificassero fatti o situazioni che compromettano la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare e in presenza di fenomeni di inquinamento.
3. Ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D.M. 173/2016, qualora si verificino situazioni di emergenza nell'area di prelievo o fenomeni di inquinamento che modifichino le caratteristiche dei materiali oggetto della autorizzazione, tutte le attività oggetto di autorizzazione o parte di esse potranno essere sospese, anche a tempo indeterminato. La Ditta incaricata dei lavori, a seguito dell'emanazione della presente ordinanza, accetta le prescrizioni ivi contenute ed assume formale impegno di piena osservanza delle stesse ed accetta di manlevare l'Autorità Marittima da ogni e qualsivoglia responsabilità per danni che possano derivare a persone e/o beni dei soggetti partecipanti e/o di terzi, in dipendenza dell'attività oggetto del presente provvedimento.

Art. 9 - Disposizioni finali e sanzioni

I contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diverso specifico illecito:

- a. qualora alla condotta di un'unità da diporto, incorreranno nella sanzione amministrativa di cui all'art. 53 comma 4 del D.Lgs. 18 luglio 2005 n. 171 (Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma della Legge 8 luglio 2003, n. 172);
- b. in tutti gli altri casi, salvo diverso e/o più grave illecito o reato, incorreranno nelle sanzioni di cui agli artt. 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, all'inclusione alla pagina "ordinanze e avvisi" del sito istituzionale di questa Capitaneria di Porto www.guardiacostiera.gov.it/gallipoli e inserita nella raccolta ufficiale delle Ordinanze della Capitaneria di Porto di Gallipoli.

Gallipoli, lì (documento dotato di marcatura temporale)

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Francesco PERROTTI

Allegato 2

